



# COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 68 DEL 16-07-2025

**Oggetto: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO**

### IL SINDACO

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

**Rilevato** che di recente nel territorio regionale e della provincia di Reggio Emilia sono stati accertati casi umani di malattia neuro-invasiva da West Nile virus;

**Rilevato** altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

**Vista** la comunicazione della Regione Emilia-Romagna al prot. 15676 del 14/07/2025 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di REGGIO EMILIA";

**Vista** la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia acquisita agli atti comunali con prot. n. 15795 del 15/07/2025;

**Considerato** che nel Comune di Sant'Ilario d'Enza è vigente l'ordinanza sindacale n. 48 del 06/06/2024 "**ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare da zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (culex pipiens)**", i cui contenuti si richiamano integralmente;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

**Rilevato** che la malattia neuro-invasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

**Ritenuto** che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara Culex negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione al 31 Ottobre p.v., riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

**Considerata** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

**Attesa** la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

**Sottolineata** l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dall'AUSL di Reggio Emilia nella nota al prot. n. 15795 del 15/07/2025 sopra richiamata;

**Sottolineata** inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 31 Ottobre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**Vista** la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** Il Piano Regionale di sorveglianza e controllo regionale delle arbovirosi approvato con DGR n. 518 del 07.04.2025 ed in particolare

- Le linee guida per lotta integrata alle zanzare vettrici del virus WEST NILE – 2025
- Le Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2025;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

## ORDINA

**di effettuare interventi adalticidi obbligatori in presenza di manifestazioni, pubbliche o private, che comportino una presenza di almeno 200 persone nelle ore serali in aree all'aperto, oltre ad:**

- effettuare interventi adalticidi contro le zanzare con cadenza settimanale fino al 31 Ottobre 2025, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare" reperibili al link:  
<https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento e consentirne il riutilizzo non prima che siano trascorse 24 ore dall'esecuzione dell'intervento.

## DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'AUSL di Reggio Emilia nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adalticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 31 Ottobre 2025**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;
- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento: - potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ovvero - potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il Sindaco  
MORETTI MARCELLO